COMUNE DI TRENTO

Servizio Patrimonio
Ufficio appalti
via del Brennero, 312 I 38121 Trento
tel. 0461 884684 – 0461 884667 I fax 0461 884815
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.30-12

Trento, 29 novembre 2016

Prot. n. C_L378/A080.01/_____/2016

BANDO DI GARA INTEGRALE
PROCEDURA APERTA

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 168 di data 10 ottobre 2016 e con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Strade e Parchi n. 27/118 di data 25 ottobre 2016, è stata indetta **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 16 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 di recepimento della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici) per l'affidamento della **fornitura di mezzi per il parco veicolare dell'Amministrazione comunale relativamente ai lotti di seguito indicati**:

- **lotto n. 6** – un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati (codice CIG n. 68827923A3);
  GARA TELEMATICA N. 40452
- **lotto n. 7** – due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata (codice CIG n. 6882807005);
  GARA TELEMATICA N. 40923

CODICE CUP D60A16000000004

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo, valutazione condotta dalla Commissione distintamente per ciascuno dei lotti in gara e secondo le disposizioni dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.

N.B.:

a) il Comune di Trento (Ufficio Appalti - Servizio Patrimonio) si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato *Sistema (SAP-SRM)*;

b) per accedere al Sistema è necessario:
- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegata **"Guida operativa – Presentazione offerta. Gara telematica – procedura aperta"** di seguito denominata **"Guida Operativa"** allegata al presente bando di gara (allegato 1);
- essere registrati a sistema secondo la procedura meglio descritta nella **"Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento"** allegata al presente bando di gara (allegato 2) e disponibile on-line al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf;

c) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione secondo quanto specificato nel prosieguo del presente bando;

d) la gara si svolge mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con **PRESENTAZIONE**

COMUNE DI TRENTO

TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate.

La procedura di gara è unica ma articolata su due lotti con aggiudicazioni distinte per ciascuno dei lotti in gara. Alla procedura di gara possono partecipare imprese offerenti per uno solo o per più lotti.

Sul sistema SAP-SRM la gara oggetto del presente bando **è suddivisa in due gare telematiche** contraddistinte dai numeri sopra indicati con riferimento a ciascuno dei due lotti in gara: la suddivisione ha effetto solo in relazione alle caratteristiche tecniche del Sistema nel rispetto delle prescrizioni del presente bando.

ATTENZIONE

Si informano le Imprese che il bando di gara in versione integrale e tutti i suoi allegati sono disponibili anche sul sito internet http://www.comune.trento.it
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dagli offerenti sono caricate a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti sono inoltre pubblicati, anche mediante avviso, sul sito internet http://www.comune.trento.it
Si invitano pertanto sin d'ora gli offerenti a visionare costantemente detti siti.
Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo Sistema o PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante caricamento a Sistema e pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti caricate a sistema e pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.
Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 9 gennaio 2017 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

Si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate**, pena la non ammissibilità dell'offerta**.

Registrazione al sistema SAP-SRM

Per poter accedere alla documentazione di gara caricata a Sistema e presentare offerta, l'offerente deve essere registrato a sistema seguendo la procedura di registrazione disciplinata nella "**Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento"** allegata al presente bando (allegato n. 2) e disponibile online al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf, e utilizzando l'apposito modulo di **"Richiesta di registrazione al sistema Mercurio"** (allegato n. 3 al presente bando).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, **almeno uno** dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere

registrato a sistema.
A seguito della registrazione l'impresa riceve una e-mail con le credenziali di accesso da parte del gestore del sistema entro 5 giorni. **Pertanto si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta**.
Una volta acquisite le credenziali di accesso al sistema non è più necessaria una nuova registrazione per poter partecipare ad altre gare telematiche. **Pertanto, le imprese già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.**

Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara e tutti i suoi allegati compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la "Guida Operativa" sono caricati sul sistema SAP-SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP-SRM secondo quanto sopra previsto: gli stessi documenti sono pubblicati anche sul profilo committente dell'Amministrazione come sopra specificato.
Il presente bando di gara (**e tutti i suoi allegati compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la "Guida Operativa") è disponibile sul sito www.comune.trento.it** o può essere richiesto (in formato cartaceo) al Comune di Trento - Ufficio Appalti, via del Brennero n. 312, Top Center (mediante PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it). Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata avviene entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede dell'Ufficio Appalti o plico raccomandato. L'Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema in entrambe le gare telematiche indicate in apertura del presente bando i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "compresse". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Capitolati, Documentazione amministrativa da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema devono essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.
Si precisa inoltre che al suddetto call center **non** possono essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.
Oltre tale termine non è essere garantita l'assistenza.

Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale

A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.**

Si precisa sin d'ora che le prescrizioni del presente bando valgono per ciascuno dei lotti in gara, salvo che non sia espressamente e distintamente previsto il contrario.

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il **giorno 24 GENNAIO 2017 ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)**, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

N.B.:
Responsabile del procedimento di gara: sig. Michele Rizzoli del Servizio Patrimonio - Ufficio Appalti (tel. 0461884684).
Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti del Servizio Patrimonio) o dott.ssa Cristina Degasperi (Dirigente del Servizio Patrimonio).

PARAGRAFO I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la **fornitura di mezzi per il parco veicolare dell'Amministrazione comunale relativamente ai lotti di seguito indicati**:

- **lotto n. 6** – un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati (codice CIG n. 68827923A3) - GARA TELEMATICA N. 40452.
  Importo complessivo a base di gara per l'intera fornitura pari ad euro 221.311,47 (oneri fiscali esclusi). Tale importo non comprende la quotazione che verrà stabilita dall'Impresa per il ritiro dei mezzi usati. Rimane fermo tutto quanto disposto, in relazione all'importo, all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 6 (allegato n. 4 al presente bando);
- **lotto n. 7** – due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata (codice CIG n. 6882807005) - GARA TELEMATICA N. 40923.
  Importo complessivo a base di gara per l'intera fornitura pari ad euro 94.262,29 (oneri fiscali esclusi). Tale importo non comprende la quotazione che verrà stabilita dall'Impresa per il ritiro dei mezzi usati. Rimane fermo tutto quanto disposto, in relazione all'importo, all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 (allegato n. 5 al presente bando).

Le forniture oggetto della presente gara devono corrispondere a quanto puntualmente descritto nei Capitolati speciali d'appalto riferiti ad ogni singolo lotto allegati al presente bando sotto i numeri sopra distintamente indicati.

Nel prezzo offerto si intende compreso ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna che deve essere a rischio e pericolo dell'Impresa.
Sono a carico dell'Impresa fornitrice i costi di immatricolazione e le spese di messa su strada.

Ciascuno dei lotti in gara comprende un'unica prestazione principale: non sono presenti prestazioni secondarie.

Il contratto per ognuno dei lotti in gara deve essere eseguito a tutte le condizioni e secondo le modalità di cui al relativo Capitolato speciale d'appalto (allegati al presente bando ai numeri 4 e 5) e nel rispetto dell'offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di gara.

N.B.
Si precisa che per uno o per entrambi i lotti non si procede all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP oppure altre convenzioni poste in essere dall'APAC della Provincia Autonoma di Trento nel quadro delle iniziative volte all'aggregazione e centralizzazione della domanda nell'acquisto di beni e servizi (a oggi non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione CONSIP o APAC.

PARAGRAFO II – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei mezzi compresi in ciascuno dei lotti deve avvenire presso il Cantiere comunale di via Maccani:

- a norma del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 6** - fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati - art. 13 - la consegna presso il cantiere comunale di via Maccani, 110/7, del mezzo completo, collaudato ed immatricolato deve avvenire entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o entro il minor termine offerto dall'impresa in sede di gara;
- a norma del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 7** - fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata - art. 13 - la consegna presso il cantiere comunale di via Maccani, 110/7, delle macchine operatrici complete, collaudate ed immatricolate deve avvenire entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o entro il minor termine offerto dall'impresa in sede di gara.

L'ordine dell'Amministrazione segue la normale stipula del contratto. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può richiedere, tramite PEC l'avvio anticipato della fornitura, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

PARAGRAFO III - MODALITA' DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO

Modalità di pagamento:

- a norma del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 6** - fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati - art. 9;
- a norma del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 7** - fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata – art. 9

il fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al verificarsi di tutte le seguenti tre condizioni:
a) ad avvenuto collaudo della fornitura secondo le disposizioni dei citati Capitolati speciale d'appalto (art. 17);
b) alla positiva verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità

Contributiva);
c) alla stipula del contratto di cessione dei mezzi usati o alla consegna del documento che attesti la loro rottamazione.

La data di emissione della fattura deve essere successiva a quella degli accertamenti, avvenuti con esito positivo, delle tre precedenti condizioni.

Si precisa che, a norma dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere nel corso dell'effettuazione della fornitura a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa. La mancata verifica positiva del DURC comporta l'applicazione di quanto previsto al citato art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento del corrispettivo è disposto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel capitolato e nell'offerta tecnica e dell'avverarsi delle condizioni sopra esposte. L'accertamento è eseguito dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della singola rata.
Il pagamento avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento.
Per il pagamento l'Impresa deve emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data del contratto, il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
Il codice univoco ufficio è JAHKJH.
Il numero del contratto è comunicato all'Impresa da parte del Servizio Gestione Strade e Parchi dell'Amministrazione non appena provveduto alla registrazione contabile dello stesso.

La fornitura è finanziata mediante avanzo economico e alienazioni patrimoniali.

PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia il consorziato.
Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né

singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.
A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.
A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto al paragrafo VII.

I divieti sopra indicati sono valutati distintamente per ciascuno dei lotti in gara.

SEZIONE I - IMPRESA PARTECIPANTE SINGOLARMENTE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

A) Requisiti necessari per l'ammissione sia che l'Impresa partecipi per uno qualsiasi dei lotti in gara o per entrambi i lotti:

1. assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 iscrizione alla CCIAA competente per territorio o altri registi professionali equivalenti per gli altri stati membri UE (secondo il disposto dell'allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016) per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della presente gara;

B) requisiti necessari per l'ammissione dell'Impresa differenziati in ragione del singolo lotto per cui l'Impresa partecipa e necessari per l'ammissione a ciascuno dei lotti in gara:

1. ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) e commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per ciascun lotto per cui l'impresa partecipa alla gara: esecuzione regolare negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di forniture analoghe a quella oggetto del singolo lotto in gara e per il quale l'impresa presenta offerta per gli importi (al netto di oneri fiscali) di seguito indicati:

   - per l'impresa che partecipa anche per il lotto n. 6: esecuzione, con esito positivo, negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, di forniture analoghe a quella oggetto del lotto n. 6 per un importo pari ad euro 177.000,00 (al netto degli oneri fiscali) sommando al massimo tre contratti;
   - per l'impresa che partecipa anche per il lotto n. 7: esecuzione, con esito positivo, negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, di forniture analoghe a quella oggetto del lotto n. 7 per un importo pari ad euro 75.000,00 (al netto degli oneri fiscali) sommando al massimo tre contratti.

Si ricorda che l'**art. 24 della L.P. n. 2/2016** prevede:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale

applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Si ricorda che l'**art. 57 della Direttiva 2014/24/UE** prevede:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.
Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato

dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Si ricorda che l'**art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la

presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo

o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di

quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Per ciascuno dei lotti in gara l'oggetto del contratto comprende un'unica prestazione principale e non sono previste prestazioni secondarie.

Pertanto ed a norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "**orizzontale**" e i requisiti indicati nella Sezione I del presente paragrafo devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

I) il requisito di cui al **numero 1** (assenza motivi di esclusione) deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;

II) il requisito di cui al **numero 2** (iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o altri registi professionali equivalenti per gli altri stati membri UE secondo il disposto dell'allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della presente gara) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;

III) il requisito di cui al **numero 3** (a norma dell'art. 83 comma 1 lett. b e commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per ciascun lotto per cui l'impresa partecipa alla gara, esecuzione regolare negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di forniture analoghe a quella oggetto del singolo lotto in gara e per il quale l'impresa presenta offerta per gli importi - al netto di oneri fiscali – indicati nella Sezione I distintamente per ciascuno dei lotti in gara) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il requisito non è ulteriormente frazionabile e quindi deve essere raggiunto con il numero complessivo massimo di tre contratti e che l'Impresa capogruppo deve averne eseguito almeno uno.

SEZIONE III - CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti descritti nella Sezione I del presente paragrafo. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

PARAGRAFO V
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le Imprese interessate, una volta registrate a sistema SAP-SRM, devono caricare a sistema:

- la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al successivo capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI (come "Allegato Amministrativo");**
- **l'OFFERTA TECNICA di cui al successivo capitolo 3 punto A1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 6) della Sezione I del paragrafo VI e/o di cui al successivo capitolo 4 punto A1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 7) della Sezione I del paragrafo VI (come "Allegato Tecnico");**
- **l'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo capitolo 3 punto B1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 6) della Sezione I del paragrafo VI e/o di cui al successivo capitolo 4 punto B1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 7) della Sezione I del paragrafo VI (come "Allegato Economico");**

ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema SAP-SRM secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa";

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 GENNAIO 2017

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta economica, i concorrenti devono:

1. assicurarsi **di aver caricato a sistema** tutta la documentazione descritta nel capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI nel rispetto di tutto quanto indicato nella Sezione I del paragrafo VI **firmata digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa";
2. assicurarsi **di aver caricato a sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA TECNICA come descritti nel capitolo 3 punto A1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 6) della Sezione I del paragrafo VI e/o di cui al successivo capitolo 4 punto A1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 7) della Sezione I del paragrafo VI** nel rispetto di tutto quanto indicato nella Sezione I del paragrafo VI **firmati digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato tecnico"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa";
3. assicurarsi **di aver caricato a sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA ECONOMICA come descritti nel capitolo 3 punto B1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 6) della Sezione I del paragrafo VI e/o di cui al successivo capitolo 4 punto B1 (se l'impresa partecipa anche per il lotto n. 7) della Sezione I del paragrafo VI (e il documento** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo) nel rispetto di tutto quanto indicato nella Sezione I del paragrafo VI **firmati digitalmente** da classificare nella categoria **"Allegato Economico"** come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa: tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta

già presentata. In tal caso deve essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Il termine per la presentazione delle offerte sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e il suo mancato rispetto comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

N.B.: PRESA VISIONE DEI VEICOLI USATI

La partecipazione alla gara per ciascuno dei lotti comporta tassativamente il ritiro, in conto di parziale permuta, dei mezzi usati indicati rispettivamente:

- nell'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 6** - fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati;
- nell'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 7** - fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata.

I veicoli usati, di proprietà dell'Amministrazione comunale, sono visionabili presso l'Officina Comunale - via Maccani n. 110/7 – 38121 Trento secondo quanto di seguito indicato.
La presa visione dei veicoli usati **non è obbligatoria** ai fini dell'ammissione alla gara: in tal caso si intende che gli offerenti abbiano accettato quali pienamente soddisfacenti, accettate e vincolanti ai fini della formulazione dell'offerta, le indicazioni in merito ad ogni singolo automezzo usato fornite nel Capitolato speciale d'appalto riferito al singolo lotto.

Le Imprese, interessate, possono procedere - a loro spese – alla **VISIONE DEI MEZZI USATI** presso l'Officina comunale (via Maccani n. 110/7 – 38121 Trento), **entro il giorno 13 gennaio 2017** accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione. Per procedere alla predetta presa visione le Imprese devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA - entro e non oltre il giorno 5 gennaio 2017** - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (ovvero dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese ovvero del Consorzio in ogni caso di consorzio) trasmessa a mezzo Sistema (secondo quanto indicato per le richieste di chiarimento) o a mezzo PEC indirizzata all'Ufficio Appalti (via Brennero n. 312 Trento a mezzo PEC al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it) nella persona della responsabile del procedimento o dei suoi sostituti per come sopra evidenziati, **riportante** le generalità del soggetto incaricato di effettuare la presa visione ed un recapito telefonico cui l'Impresa desidera

essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. Per le richieste pervenute successivamente l'Amministrazione vi dà corso solo in seguito alla calendarizzazione delle visite per le Imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto l'Impresa non può procedere alla presa visione dei mezzi.

N.B.
In allegato al presente bando è posto un fac-simile della richiesta di presa visione (allegato n. 6).

PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA

SEZIONE I - IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Per essere ammessi alla gara le Imprese interessate devono caricare a sistema quanto di seguito indicato:

- la documentazione indicata al capitolo 2 "Documentazione Amministrativa" del presente paragrafo che deve essere caricata come di seguito:
  - se l'impresa partecipa **solo** per il **lotto n. 6** la documentazione amministrativa deve essere caricata a sistema nella gara riferita al lotto n. 6 ossia nella gara telematica identificata con il n. 40452;
  - se l'impresa partecipa **solo** per il **lotto n. 7** la documentazione amministrativa deve essere caricata a sistema nella gara riferita al lotto n. 7 ossia nella gara telematica identificata con il n. 40923;
  - se l'impresa partecipa per entrambi i lotti la documentazione amministrativa può essere caricata a sistema **indifferentemente** nella gara riferita al lotto n. 6 ossia nella gara telematica identificata con il n. 40452 o nella gara riferita al lotto n. 7 ossia nella gara telematica identificata con il n. 40923 con la precisazione che per poter inviare l'offerta è comunque necessario che in ogni gara sia caricato **almeno uno** dei documenti qualificati come "Allegato amministrativo" e tutti i documenti qualificati come obbligatori;
  - in ogni caso, trattandosi di gara unica articolata su due lotti, la documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara (sia per il lotto n. 6 che per il lotto n. 7) è valutata complessivamente ed indipendentemente dalla gara telematica sui cui è stata caricata;
- la documentazione indicata nel capitolo 3 (se l'impresa partecipa anche per il **lotto n. 6**) e costituente l'offerta tecnica e l'offerta economica che deve essere caricata a sistema nella gara riferita al lotto n. 6 ossia nella gara telematica identificata con il n. 40452;
- la documentazione indicata nel capitolo 4 (se l'impresa partecipa anche per il **lotto n. 7**) e costituente l'offerta tecnica e l'offerta economica che deve essere caricata a sistema nella gara riferita al lotto n. 7 ossia nella gara telematica identificata con il n. 40923.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate) con la precisazione che le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono indicate nel seguito, redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta **da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi**

del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata firmata digitalmente con estensione .pdf.p7m e caricato a sistema come "Allegato Amministrativo".

N.B. MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. **BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972**
La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.
Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria "Allegato economico".

2. **ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO:** l'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo", presente nella cartella compressa denominata "documentazione da caricare a sistema" - Allegato 7.
A tal fine, l'impresa deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema, tra gli "Allegati economici" della gara telematica corrispondente al lotto per cui partecipa. In caso di Impresa che presenta offerta per entrambi i lotti il documento può essere unico e può essere caricato indifferentemente in una o nell'altra gara telematica: la regolarità dell'assolvimento dell'imposta di bollo è valutata in ragione della documentazione complessivamente presentata per entrambi i lotti.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta.

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, **tutta** la documentazione indicata nel presente capitolo e caricata a sistema – **a pena di esclusione** – come "Allegato Amministrativo".

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta deve

essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante**:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. *(eventuale)* FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea *non ancora costituita)*

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), **l'indicazione della mandataria** (capogruppo) e **della/e mandante/i**, **la specificazione della parti del contratto** che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

C.1: l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo IV del presente bando.

oppure

C.1: di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.P n. 2/2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ca-*

sellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le cond*anne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;*
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, "*il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".*

N.B.
In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B.
A PENA DI ESCLUSIONE
Deve essere prodotta tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente, documentazione che - a pena di esclusione - deve essere caricata a sistema firmata digitalmente con estensione .pdf.p7m e classificata nella categoria "Allegato amministrativo", come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Si riportano di seguito:
- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di

adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) participare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certtificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

D.1: ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 di essere iscritto alla CCIAA competente per territorio o altri registi professionali equivalenti per gli altri stati membri UE (secondo il disposto dell'allegato XVI al medesimo D.lgs. n. 50/2016) per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della presente gara;

D.2: ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) e commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per ciascun lotto per cui l'impresa partecipa alla gara: di aver eseguito regolarmente **negli ultimi tre**

anni precedenti la pubblicazione del presente bando forniture analoghe a quella oggetto del singolo lotto in gara e per il quale l'impresa presenta offerta per gli importi (al netto di oneri fiscali) di seguito indicati:

a) se l'impresa partecipa anche per il **Lotto n. 6**: di aver eseguito regolarmente negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, forniture analoghe a quella oggetto del lotto n. 6 per un importo pari ad euro 177.000,00 (al netto degli oneri fiscali) sommando al massimo tre contratti;
b) se l'impresa partecipa anche per il **Lotto n. 7**: di aver eseguito regolarmente negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, di forniture analoghe a quella oggetto del lotto n. 7 per un importo pari ad euro 75.000,00 (al netto degli oneri fiscali) sommando al massimo tre contratti.

N.B.
La presente dichiarazione deve essere completata con la precisa descrizione dell'oggetto del contratto, del relativo importo al netto degli oneri fiscali, del committente, del periodo di svolgimento e dell'attestazione della regolarità dell'esecuzione del contratto stesso.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

E.1: che **non ricorrono le ulteriori cause di esclusione** descritte nel paragrafo IV del presente bando e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

E.2: di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Capitolato speciale d'appalto relativo al lotto o ai lotti per cui l'impresa presenta offerta;
N.B.: la mancata accettazione del Capitolato speciale di appalto relativo al lotto o ai lotti per cui l'impresa presenta offerta comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

E.3: di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale d'appalto relativo al lotto o ai lotti per cui l'impresa presenta offerta. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:

- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);

- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).

N.B.
Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*
2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*
3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidanti o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo V, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il fac-simile allegato sotto il n. 8 al presente bando.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)** allegato sotto il n. 9 al presente bando.

In tal ultimo caso è preciso **obbligo** dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando e, in ogni caso, deve essere presentata apposita **dichiarazione integrativa** con riferimento ai contenuti di cui alla lettera E del presente paragrafo.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.:
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV, e VI del D.G.U.E.;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E. scrivendo nel capo "vedi allegato n. ___";
- in sede di compilazione è necessario accertarsi che tutte le informazioni richieste al punto 1 del presente capitolo siano presenti nel D.G.U.E.: in difetto è necessario procedere ad una integrazione del D.G.U.E. mediante specifica dichiarazione come sopra esposto;
- il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara, in avvalimento per l'ausiliata e per l'ausiliaria): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

E' in facoltà del concorrente caricare a sistema idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore con estensione .pdf.p7m e caricato a sistema come "**Allegato Amministrativo**" in luogo della dichiarazione richiesta.

2. Il concorrente deve caricare a sistema, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo", il documento, **sottoscritto dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale**, comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA**.
L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 31, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 è pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara per ciascuno dei lotti in gara.
Pertanto l'ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a:
   - se l'Impresa partecipa **solo** per il lotto n. 6 (fornitura di un mezzo per uso speciale - MERCEDES BENZ UNIMOG U427 - e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati autocarri furgonati e contestuale ritiro di autoveicoli usati) l'importo della cauzione deve essere almeno pari ad **euro 22.131,15**;
   - se l'Impresa partecipa **solo** per il lotto n. 7 (fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata) l'importo della cauzione deve essere almeno pari ad **euro 9.426,23.**

   N.B.: nel caso in cui l'Impresa partecipi per entrambi i lotti l'ammontare della cauzione deve essere almeno pari alla somma dei singoli importi sopra riportati riferiti a tutti i lotti per cui l'Impresa presenta offerta.
A norma dell'art. 31, comma 5, della L.P. n. 2/2016, l'ammontare della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: a tal fine è necessario che l'Impresa carichi a sistema come "Allegato Amministrativo" e firmato digitalmente (con estensione .pdf.p7m) la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati.
Non sono previste ulteriori riduzioni.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:

A. tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801). In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente e caricata a sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo"). In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere ciascuna firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente e caricata a sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo": ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. Solo al buon esito dell'operazione, la cauzione stessa è ritenuta costituita. **In caso di costituzione del deposito in contanti deve essere caricata a sistema classificandola, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo", la dichiarazione, sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, di assunzione dell'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**

B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante: la relativa ricevuta deve essere (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente e caricata a sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo"). I**n tal caso deve essere deve essere caricata a sistema classificandola, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo", la dichiarazione, sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, di l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta dell'offerente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**

C. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale**.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.NA.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui

sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto il numero 10 un fac-simile di dichiarazione): tale dichiarazione deve essere caricata a sistema, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo", e deve essere **sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale.**

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il mancato pagamento del premio o del corrispettivo non è opponibile alla stazione appaltante;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

La fideiussione deve inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.
N.B.
In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:
1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione – ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;
2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.
Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

3) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. (ex A.V.C.P.)

L'impresa che partecipa anche **per il lotto n. 6** deve caricare a sistema **in formato .pdf e firmata digitalmente** dal legale rappresentante o suo procuratore, **con estensione .p7m.**, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo" **la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo** di **euro 20,00** a favore dell'A.N.AC. - deliberazione A.N.AC. 22 dicembre 2015 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: **http://www.autoritalavoripubblici.it/portal /public/classic/home/riscossione**.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG riferito al lotto n. 6 oggetto della presente gara** indicato in apertura del presente bando. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione**:**

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e caricare a sistema come sopra precisato, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La

ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere caricato a sistema come sopra precisato.

N.B.
Per la partecipazione per il solo **lotto n. 7** in considerazione del relativo importo **non** è dovuto il pagamento del contributo A.N.AC.

4) **PATTO DI INTEGRITÀ:** l'impresa deve caricare a sistema, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo" il PATTO DI INTEGRITÀ caricato a sistema da parte dell'Amministrazione **all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente"** nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema" (allegato al presente bando sotto il n. 11).

La firma del documento predetto, avviene come un qualsiasi altro documento, quindi, riepilogando:

- si seleziona il file "PATTO DI INTEGRITÀ" in formato .pdf;
- si attiva la funzione del software di firma digitale che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si inserisce a sistema il file così firmato nella categoria "Allegato amministrativo".

A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta l'esclusione dalla gara:

- **la mancata presentazione del documento "PATTO DI INTEGRITÀ" debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;**
- **la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del documento "PATTO DI INTEGRITÀ", con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa offerente, dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;**
- **l'integrazione del Patto di integrità con postille e/o condizioni non previste.**

5) **PASSOE (di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. - ora A.N.AC.)**: l'impresa deve caricare a sistema **in formato .pdf e firmato digitalmente** dal legale rappresentante o suo procuratore, **con estensione .p7m.**, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo" il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2,

della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

N.B.

Fermo quanto stabilito alla Sezione IV del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione

- **anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al numero 1 lettere A, B, C, D ed E e/o**
- **della cauzione provvisoria di cui al punto 2) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 3) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 4)**

comporta l'esclusione dalla gara

a norma degli artt. 24 e 31 della L.P. n. 2/2016, dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.V.C.P. di data 22 dicembre 2015.

CAPITOLO 3 – OFFERTA - LOTTO 6

Impresa partecipante anche per il lotto n. 6
fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati

GARA TELEMATICA N. 40452

A) PRESCRIZIONI GENERALI

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

N.B.
A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica. **Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte per il medesimo lotto, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.**

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore e caricata a sistema come "Allegato Tecnico") contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso**.
In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.
In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della

stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

A1) OFFERTA TECNICA – lotto n. 6 – fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati GARA TELEMATICA N. 40452

La documentazione costituente l'offerta tecnica relativa al **lotto n. 6** e descritta nel prosieguo deve essere firmata digitalmente e caricata a sistema nella gara telematica n. 40452, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Tecnico".

La presentazione dell'offerta tecnica, consistente nella proposta in ordine alla fornitura oggetto del presente lotto, deve essere redatta secondo le modalità indicate nel prosieguo. La presentazione dell'offerta tecnica **è obbligatoria** con la precisazione che la mancata presentazione anche di uno solo degli elaborati di seguito descritti ai numeri da 1 a 2, necessari al fine di identificare le caratteristiche dei mezzi offerti a norma dell'art. 94 del D.Lgs. n. 50/2016, comporta **l'esclusione dalla gara**. La mancanza dell'ulteriore documentazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero per l'elemento di valutazione di riferimento come descritto al paragrafo VII.

1. **Dichiarazione** attestante:
   - marca e modello del mezzo;
   - la rispondenza del mezzo e delle attrezzature alle caratteristiche indicate all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto: si precisa che devono essere indicate obbligatoriamente ed **a pena di esclusione dalla gara** tutte le caratteristiche indicate all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto seguendo punto per punto le caratteristiche tecniche. In fase di compilazione devono essere indicate specificatamente le caratteristiche del veicolo e attrezzatura offerta.

   N.B.
   In allegato al presente bando (allegato n. 12) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al presente punto 1 che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

2. **Dichiarazione** attestante i/il centro di assistenza già presente nel raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Trento, o l'assunzione dell'espresso impegno ad individuare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima di sottoscrivere il contratto, un centro di assistenza situato nel raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Trento. Si ricorda che a norma dell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto 6 l'Impresa deve garantire la presenza di almeno un punto di assistenza, nel raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Trento (via Belenzani, 19), in grado di garantire gli interventi. Si precisa che gli impegni relativi al mantenimento della rete di assistenza dichiarati in sede di offerta devono essere adempiuti minimo fino alla fine degli obblighi connessi alla garanzia contrattuale.

   N.B.
   In allegato al presente bando (allegato n. 13) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al presente punto 2 che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

3. **Dichiarazione relativa al termine di consegna** del mezzo completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante. In merito si precisa che il termine massimo per la consegna è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto (vedi art. 13 del Capitolato speciale d'appalto). Si precisa sin d'ora che non sono ammessi termini superiori al termine massimo indicato. In caso di presentazione di una dichiarazione che preveda un termine superiore, di essa non si tiene conto ad ogni effetto e, comunque, l'impresa rimane obbligata alla consegna del mezzo completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione della presente dichiarazione rimane fermo il termine massimo per la consegna di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

4. **Dichiarazione relativa al servizio successivo alla vendita** per il mezzo e l'attrezzatura offerta con particolare riguardo all'estensione della garanzia espressa in mesi ulteriori rispetto ai 24 mesi obbligatori.

   N.B.
   In allegato al presente bando (allegato n. 14) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

5. E' facoltà dell'Impresa indicare ogni ulteriore aspetto che la stessa ritenga utile ai fini di una migliore illustrazione delle caratteristiche della fornitura offerta.

La documentazione sopra descritta **DEVE:**

- essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima e caricata a sistema nella gara telematica n. 40452, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Tecnico";
- essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto riferito al **lotto n. 6 i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili;**
- essere redatta in carta legale o resa legale.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata (ivi compreso il caricamento a sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici).

B1) OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n. 6 fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati.
GARA TELEMATICA N. 40452

La documentazione costituente l'offerta economica relativa al lotto n. 6 e descritta nel prosieguo deve essere firmata digitalmente e caricata a sistema nella gara telematica n. 40452, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Economico".

1) **L'OFFERTA ECONOMICA** redatta secondo le modalità di seguito indicate.

1.a) L'**OFFERTA** deve essere redatta in carta legale o resa legale e recare il numero di codice fiscale e partita IVA dell'offerente.

1.b) L'**OFFERTA** deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore.

N.B.
In allegato al presente bando (allegato n. 15) è posto il **modulo** denominato "Fac-simile offerta economica - Lotto n. 6 (fornitura di un mezzo per uso speciale - MERCEDES BENZ UNIMOG U427 e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati)" che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione dell'offerta economica per il **lotto n. 6** anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

1.c) La **formulazione dell'offerta** avviene mediante l'indicazione in cifre ed in lettere (con la precisazione che in caso di discordanza l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere):

(a) del prezzo offerto per la fornitura di 1 (un) autocarro come da caratteristiche descritte al punto 16a) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 6 (oneri fiscali esclusi);
(b) del prezzo offerto per la fornitura di una lama sgombraneve come da caratteristiche descritte al punto 16b) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 6 (oneri fiscali esclusi);
(c) del prezzo offerto per la fornitura di una turbofresa frontale come da caratteristiche descritte al punto 16c) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 6 (oneri fiscali esclusi);
(d) dell'importo **complessivo** offerto per la fornitura di un autocarro Mercedes Benz Unimog U427 (lettera a) completo di lama sgombraneve (lettera b) e turbofresa (lettera c) come da caratteristiche descritte ai punti 16a), 16 b) e 16c) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 6 (oneri fiscali esclusi) derivante dalla somma degli importi indicati alla lettere a), b) e c) che in ogni caso non può essere superiore all'importo a base di gara per il lotto n. 6 pari a euro 221.311,47 (oneri fiscali esclusi) **a pena di esclusione dalla gara** e che deve essere determinato **SENZA** tener conto della quotazione offerta per il ritiro dei mezzi usati: questo importo deve essere caricato a sistema nella gara telematica n. 40452 sull'unica posizione disponibile nel campo "Prezzo" (vedasi Guida operativa, Sezione III, Capitolo 1, punto 1.2.1) con la precisazione che, in caso di discordanza prevale il prezzo complessivo indicato nel modulo offerta (come derivante dalla somma dei prezzi indicati alle lettere a, b, c) rispetto a quello caricato a sistema. Una volta caricato a sistema l'importo di cui al presente punto è possibile generare il **documento di sintesi** che deve essere firmato digitalmente e caricato a sistema come "Allegato economico" nella gara telematica n. 40452 (paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida operativa);
(e) del prezzo offerto per il ritiro in conto di parziale permuta di ciascuno degli autoveicoli usati indicati all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto riferito al lotto n. 6 o la specifica dichiarazione che l'impresa, per uno o più degli stessi (specificatamente indicati), intende procedere alla rottamazione con la precisazione che in caso di mancata indicazione del prezzo per uno o più dei mezzi usati si riterrà che l'impresa intende procedere alla rottamazione;
(f) del prezzo complessivo offerto per il ritiro in conto di parziale permuta di tutti i mezzi usati indicati all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto riferito al lotto n.

6 determinato senza considerare i mezzi per i quali è presente la dichiarazione che l'impresa intende procedere alla rottamazione;

(g) del prezzo complessivo offerto per la fornitura riferita al lotto n. 6 determinato sottraendo dall'importo complessivo di cui alla precedente lettera d) (importo complessivo offerto per la fornitura autocarro Mercedes Benz Unimog U427 completo di lama sgombraneve e turbofresa) l'importo complessivo di cui alla precedente lettera f) (prezzo complessivo offerto per il ritiro in conto di parziale permuta di tutti i mezzi usati indicati all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto riferito al lotto n. 6 determinato senza considerare i mezzi per i quali è presente la dichiarazione che l'impresa intende procedere alla rottamazione);

(h) nell'indicazione, a norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, **degli oneri di sicurezza generale** che l'impresa deve sostenere mediante specificazione della relativa **quota percentuale compresa nell'offerta**.

N.B.
A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: **le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con conseguente esclusione dalla gara.**

N.B.
Costituisce causa di **esclusione dalla gara (esclusa ogni possibilità di regolarizzazione):**
- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere comprese nel punto 1.c);
- la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi unitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.c) (laddove il prezzo unitario non sia comunque ricavabile in modo inequivoco dal contenuto dell'offerta);
- la mancata indicazione degli oneri di sicurezza generale (l'adeguatezza degli oneri di sicurezza per come indicati dall'Impresa offerente è valutata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto stabilito nel paragrafo VII del presente bando);
- la mancanza di sottoscrizione digitale;
- il mancato caricamento a sistema dell'importo complessivo offerto per la fornitura autocarro Mercedes Benz Unimog U427 (lettera a) completo di lama sgombraneve (lettera b) e turbofresa (lettera c) come da caratteristiche descritte ai punti 16a), 16 b) e 16c) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 6 (oneri fiscali esclusi) sopra indicato alla lettera d).

2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore e caricata a sistema come "Allegato economico" attestante la volontà di procedere a **SUBAPPALTO** di parte del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016. Tale dichiarazione (da redigere secondo il Modello allegato al presente bando sotto il n. 16) deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:

a) delle parti del contratto che si intendono subaffidare;
b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, quale si desume dell'offerta presentata.

La dichiarazione di subaffidamento deve essere predisposta nel rispetto del limite

massimo del 30% dell'importo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

CAPITOLO 4 – OFFERTA - LOTTO 7

Impresa partecipante anche per il lotto n. 7 – fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata

GARA TELEMATICA N. 40923

A) PRESCRIZIONI GENERALI

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

N.B.
A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica. **Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte per il medesimo lotto, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.**

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore e caricata a sistema come "Allegato Tecnico") contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso**.
In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.
In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

A1) OFFERTA TECNICA – lotto n. 7 – fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata GARA TELEMATICA N. 40923.

La documentazione costituente l'offerta tecnica relativa al lotto n. 7 e descritta nel prosieguo deve essere firmata digitalmente e caricata a sistema nella gara telematica n. 40923, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Tecnico".

La presentazione dell'offerta tecnica, consistente nella proposta in ordine alla fornitura oggetto del presente lotto, deve essere redatta secondo le modalità indicate nel prosieguo. La presentazione dell'offerta tecnica è obbligatoria con la precisazione che la mancata presentazione anche di uno solo degli elaborati di seguito descritti ai numeri da 1 a 2, necessari al fine di identificare le caratteristiche dei mezzi offerti a norma dell'art. 94 del D.Lgs. n. 50/2016, comporta **l'esclusione dalla gara**. La mancanza dell'ulteriore documentazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero per l'elemento di valutazione di riferimento come descritto al paragrafo VII.

1. **Dichiarazione** attestante:
   - marca e modello delle macchine operatrici offerte;
   - la rispondenza delle macchine operatrici e delle attrezzature alle caratteristiche indicate all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto: si precisa che devono essere indicate obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla gara tutte caratteristiche indicate all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto seguendo punto per punto le caratteristiche tecniche. In fase di compilazione devono essere indicate specificatamente le caratteristiche delle macchine operatrici e attrezzatura offerta.

   N.B.
   In allegato al presente bando (allegato n. 17) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al presente punto 1 che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

2. **Dichiarazione** attestante i/il centro di assistenza già presente nel raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Trento, o l'assunzione dell'espresso impegno ad individuare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima di sottoscrivere il contratto, un centro di assistenza situato nel raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Trento. Si ricorda che a norma dell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto 7 l'Impresa deve garantire la presenza di almeno un punto di assistenza, nel raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Trento (via Belenzani, 19), in grado di garantire gli interventi. Si precisa che gli impegni relativi al mantenimento della rete di assistenza dichiarati in sede di offerta devono essere adempiuti minimo fino alla fine degli obblighi connessi alla garanzia contrattuale.

   N.B.
   In allegato al presente bando (allegato n. 18) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al presente punto 2 che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

3. **Dichiarazione relativa al termine di consegna** delle macchine operatrici complete in ogni sua parte e perfettamente funzionanti. In merito si precisa che il termine massimo per la consegna è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto (vedi art. 13 del Capitolato speciale d'appalto). Si precisa sin d'ora che non sono ammessi termini superiori al termine massimo indicato. In caso di presentazione di una dichiarazione che preveda un termine superiore, di essa non si tiene conto ad ogni effetto e, comunque, l'impresa rimane obbligata alla consegna delle macchine operatrici complete in ogni sua parte e perfettamente funzionanti entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto. La dichiarazione può prevedere tempi di consegna diversi in ragione delle diverse macchine operatrici indicate all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto ai punti rispettivamente 16a) e 16b). In caso di mancata specificazione o differenziazione si ritiene che la riduzione del termine offerto sia valida per

entrambe le tipologie di macchine operatrici. In caso di mancata presentazione della presente dichiarazione rimane fermo il termine massimo per la consegna di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

4. **Dichiarazione relativa al servizio successivo alla vendita** per le macchine operatrici e l'attrezzatura offerta con particolare riguardo all'estensione della garanzia espressa in mesi ulteriori rispetto ai 24 mesi obbligatori. La dichiarazione può prevedere estensioni della garanzia per un numero di mesi diverso in ragione delle diverse macchine operatrici indicate all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto ai punti rispettivamente 16a) e 16b). In caso di mancata specificazione o differenziazione si ritiene che il numero di mesi di estensione della garanzia sia valida per entrambe le tipologie di macchine operatrici.

   N.B.
   In allegato al presente bando (allegato n. 19) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la partecipazione alla gara, anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

5. E' facoltà dell'Impresa indicare ogni ulteriore aspetto che la stessa ritenga utile ai fini di una migliore illustrazione delle caratteristiche della fornitura offerta.

La documentazione sopra descritta deve:

- essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima e caricata a sistema nella gara telematica n. 40923, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Tecnico";
- essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili;**
- essere redatta in carta legale o resa legale.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata (ivi compreso il caricamento a sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici).

B1) OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n. 7 fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata.
GARA TELEMATICA N. 40923.

La documentazione costituente l'offerta economica relativa al lotto n. 7 e descritta nel prosieguo deve essere firmata digitalmente e caricata a sistema nella gara telematica n. 40923, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Economico".

1) **L'OFFERTA ECONOMICA** redatta secondo le modalità di seguito indicate.

   1.a) L'**OFFERTA** deve essere redatta in carta legale o resa legale e recare il numero di codice fiscale e partita IVA dell'offerente.

1.b) L'**OFFERTA** deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore.

N.B.
In allegato al presente bando (allegato n. 20) è posto il **modulo** denominato "Fac-simile offerta economica - Lotto n. 7 (fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata)" che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione dell'offerta economica per il Lotto n. 7 anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

1.c) La **formulazione dell'offerta** avviene mediante l'indicazione in cifre ed in lettere (con la precisazione che in caso di discordanza l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere):

(a) del prezzo offerto per la fornitura di 1 (un) miniescavatore come da caratteristiche descritte al punto 16a) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 (oneri fiscali esclusi);
(b) dell'importo complessivo offerto per la fornitura di 2 (due) miniescavatori come da caratteristiche descritte al punto 16a) del Capitolato speciale d'appalto (oneri fiscali esclusi) derivante dal prodotto dell'importo indicato alla lettera a) per 2 (due);
(c) del prezzo offerto per la fornitura di 1 (una) minipala come da caratteristiche descritte al punto 16b) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 (oneri fiscali esclusi);
(d) dell'importo **complessivo** offerto per la fornitura di 2 (due) miniescavatori come da caratteristiche descritte al punto 16A) del Capitolato speciale d'appalto (lettera b) e di 1 (una) minipala come da caratteristiche descritte al punto 16b) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 (lettera c) (oneri fiscali esclusi) derivante dalla somma degli importi indicati alla lettere b) e c) che in ogni caso non può essere superiore all'importo a base di gara per il lotto n. 7 pari a **euro 94.262,29** (oneri fiscali esclusi) **a pena di esclusione dalla gara** e che deve essere determinato **SENZA** tener conto della quotazione offerta per il ritiro delle macchine operatrici usate: questo importo deve essere caricato a sistema nella gara telematica n. 40923 sull'unica posizione disponibile nel campo "Prezzo" (vedasi Guida operativa, Sezione III, Capitolo 1, punto 1.2.1) con la precisazione che, in caso di discordanza prevale il prezzo complessivo indicato nel modulo offerta come derivante dalla somma degli importi indicati alle lettere b) e c) rispetto a quello caricato a sistema. Una volta caricato a sistema l'importo di cui al presente punto è possibile generare il **documento di sintesi** che deve essere firmato digitalmente e caricato a sistema come "Allegato economico" nella gara telematica n. 40923 (paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida operativa);
(e) del prezzo offerto per il ritiro in conto di parziale permuta di ciascuna delle macchine operatrici usate indicati all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto riferito al lotto n. 7 o la specifica dichiarazione che l'impresa, per uno o più delle stesse (specificatamente indicate), intende procedere alla rottamazione con la precisazione che in caso di mancata indicazione del prezzo per uno o più delle macchine operatrici usate si riterrà che l'impresa intende procedere alla rottamazione;
(f) del prezzo complessivo offerto per il ritiro in conto di parziale permuta di tutte le macchine operatrici usate indicate all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto riferito al lotto n. 7 determinato senza considerare le macchine operatrici per le quali è presente la dichiarazione che l'impresa intende

procedere alla rottamazione;

(g) del prezzo complessivo offerto per la fornitura riferita al lotto n. 7 determinato sottraendo dall'importo complessivo di cui alla precedente lettera d) (importo **complessivo** offerto per la fornitura di 2 miniescavatori come da caratteristiche descritte al punto 16a) del Capitolato speciale d'appalto - lettera b - e di 1 minipala come da caratteristiche descritte al punto 16b) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 - lettera c - oneri fiscali esclusi) l'importo complessivo di cui alla precedente lettera f) (prezzo complessivo offerto per il ritiro in conto di parziale permuta di tutte le macchine operatrici usate indicate all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto riferito al lotto n. 7 determinato senza considerare i mezzi per i quali è presente la dichiarazione che l'impresa intende procedere alla rottamazione);

(h) nell'indicazione, a norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, **degli oneri di sicurezza generale** che l'impresa deve sostenere mediante specificazione della relativa **quota percentuale compresa nell'offerta**.

N.B.
A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: **le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con conseguente esclusione dalla gara.**

N.B.
Costituisce causa di **esclusione dalla gara (esclusa ogni possibilità di regolarizzazione):**
- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere comprese nel punto 1.c);
- la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi unitari di cui alle lettere a) e c) del punto 1.c) (laddove il prezzo unitario non sia comunque ricavabile in modo inequivoco dal contenuto dell'offerta);
- la mancata indicazione degli oneri di sicurezza generale (l'adeguatezza degli oneri di sicurezza per come indicati dall'Impresa offerente è valutata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto stabilito nel paragrafo VII del presente bando);
- la mancanza di sottoscrizione digitale;
- il mancato caricamento a sistema dell'importo **complessivo** offerto per la fornitura di 2 (due) miniescavatori come da caratteristiche descritte al punto 16a) del Capitolato speciale d'appalto (lettera b) e di 1 (una) minipala come da caratteristiche descritte al punto 16b) del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto n. 7 (lettera c) (oneri fiscali esclusi).

2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore e caricata a sistema come "Allegato Economico" attestante la volontà di procedere a **SUBAPPALTO** di parte del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016. Tale dichiarazione (da redigere secondo il Modello allegato al presente bando sotto il n. 21) deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:

a) delle parti del contratto che si intendono subaffidare;
b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, quale si desume dell'offerta presentata.

La dichiarazione di subaffidamento deve essere predisposta nel rispetto del limite massimo del 30% dell'importo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.

CAPITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IMPRESE CHE PARTECIPANO PER ENTRAMBI I LOTTI

Le Imprese che presentano offerta per più lotti devono caricare a sistema la documentazione di seguito indicata.

A) INDICAZIONI GENERALI

Indipendentemente per quali o per quanti lotti l'impresa partecipa valgono le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Indipendentemente per quali o per quanti lotti l'impresa partecipa deve essere caricata a sistema - **a pena di esclusione** – tutta la documentazione indicata nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo. Si ricorda che la documentazione amministrativa può essere caricata a sistema **indifferentemente** nella gara riferita al lotto n. 6 (ossia nella gara telematica identificata con il n. 40452) o nella gara riferita al lotto n. 7 (ossia nella gara telematica identificata con il n. 40923) con la precisazione che per poter inviare l'offerta è comunque necessario che in ogni gara sia caricato almeno uno dei documenti qualificati come "Allegato amministrativo" e tutti i documenti qualificati come obbligatori. La valutazione della posizione dell'offerente ai fini dell'ammissione alla gara per uno o l'altro o entrambi i lotti in gara è effettuata in considerazione della documentazione amministrativa caricata a sistema complessivamente in entrambe le gare telematiche sopra indicate.

C) Lotto n. 6 – fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati.

I soggetti che partecipano anche per il **Lotto n. 6** – fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati devono caricare a sistema nella gara telematica n. 40452 – **a pena di esclusione** – unitamente alla documentazione di cui al capitolo 2, la documentazione costituente l'offerta tecnica (da caricare come "Allegato Tecnico") descritta nel capitolo 3 punto A1 e la documentazione costituente l'offerta economica ed eventualmente la dichiarazione di subappalto, oltre al documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo (da caricare tutti come "Allegato Economico") indicata al capitolo 3 punto B1.

D) Lotto n. 7 – fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata.

I soggetti che partecipano anche per il **Lotto n. 7** – fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata devono caricare a sistema nella gara telematica n. 40923 – **a pena di esclusione** – unitamente alla documentazione di cui al capitolo 2, la documentazione costituente l'offerta tecnica (da caricare come "Allegato Tecnico") descritta nel capitolo 4 punto A1 e la documentazione costituente l'offerta economica ed eventualmente la dichiarazione di subappalto, oltre al documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo (da caricare tutti come "Allegato Economico") indicata al capitolo 4 punto B1.

SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicata alle Imprese singole deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al paragrafo IV del presente bando:

A) INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA

La documentazione indicata nel CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo deve essere caricata a sistema - **a pena di esclusione** – con le seguenti precisazioni:

a) la dichiarazione di cui al **numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna delle imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando, con le seguenti precisazioni:

   a1) la dichiarazione prescritta alla **lettere A, B, C, D.1 ed E del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa e caricata a sistema da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;

   a2) la dichiarazione prescritta alla **lettere D.2 del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa e caricata a sistema **dall'Impresa capogruppo e da quella o quelle imprese partecipanti** che concretamente dispone del requisito in questione secondo quanto indicato nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando;

b) la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** e la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione deve essere caricata a sitema dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e deve contenere l'espresso riferimento a tutte le Imprese partecipanti, nonché l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme.
   N.B.: si precisa che secondo quanto stabilito nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 10 ottobre 2012 nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande a pena di **esclusione dalla gara**. L'eventuale certificazione prevista dal medesimo **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** deve essere presentata da quelle fra le Imprese partecipanti al raggruppamento che concretamente dispongono della medesima certificazione: in merito si precisa sin d'ora che per l'applicazione della riduzione della cauzione la Commissione si attiene alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000. Pertanto per le associazioni temporanee di Imprese di tipo orizzontale il beneficio della riduzione della cauzione è riconosciuto solo nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento

dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità secondo quanto previsto nel **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI**;

c) il versamento del contributo ad A.N.AC. di cui al **numero 3) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo che provvede anche a firmarlo digitalmente e a caricarlo a sistema secondo le prescrizioni dettate dal medesimo punto (è comunque accettato anche il pagamento effettuato e caricato a sistema da uno dei componenti del raggruppamento);

d) il **PATTO DI INTEGRITA'** di cui al **numero 4) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere sottoscritto digitalmente da **ciascuna** delle Imprese partecipanti secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "PATTO DI INTEGRITÀ" in formato .pdf;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato ha ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file deve essere trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Impresa mandante:
- riceve il file "PATTO DI INTEGRITÀ" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "PATTO DI INTEGRITÀ", che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m da caricare nella categoria "Allegato amministrativo" deve contenere la firma dell'impresa capogruppo con l'aggiunta della/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in formato CAdES-T (.p7m), apposta sul file PDF, con i relativi certificati di sottoscrizione.

e) il "**PASSOE**" di cui al **numero 5) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere caricato a sistema da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;

f) la documentazione costituente **l'offerta tecnica** descritta al **punto A1) del capitolo 3 e/o al punto A2) del capitolo 4** della Sezione I del presente paragrafo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipante;

g) **l'offerta economica** descritta nel **numero 1) del punto B1) del capitolo 3 e/o del punto B2) del capitolo 4** della sezione I del presente paragrafo deve:
- recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. di **ciascuna** delle Imprese partecipanti;
- recare la sottoscrizione digitale del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;

N.B.
Il documento di sintesi di cui al **numero 1) lettera (d) del punto B1) del capitolo 3 e/o del punto B2) del capitolo 4** della sezione I del presente paragrafo **deve essere sottoscritto digitalmente** da **ciascuna** delle Imprese partecipanti al raggruppamento;

h) la dichiarazione di **subappalto** descritta nel **numero 2) del punto B1) del capitolo 3 e/o del punto B2) del capitolo 4** della sezione I del presente paragrafo e **il documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo** di cui al **capitolo 1 del paragrafo VI sezione I** devono essere sottoscritti digitalmente da ciascuna delle Imprese partecipanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

a) il **Consorzio** deve caricare a sistema firmata digitalmente dal suo rappresentante legale o suo procuratore **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;

b) **ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa** alla gara devono caricare a sistema come "Allegato Amministrativo" – **a pena di esclusione dalla gara** - **le dichiarazioni firmate digitalmente dal rappresentante legale o suo procuratore di cui al numero 1 lettere A), C) ed E.1) del capitolo 2 del paragrafo VI**. Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;

c) le dichiarazioni **firmate digitalmente dal rappresentante legale o suo procuratore** di cui alle **lettere D.1) e D.2) del numero 1 del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo** devono essere caricate a sistema come "Allegato Amministrativo" – **a pena di esclusione dalla gara** – dal Consorzio qualora lo stesso disponga direttamente dei requisiti in questione. In caso contrario le medesime dichiarazioni devono essere caricate a sistema e **firmate digitalmente dal rappresentante legale o suo procuratore** di quella o quelle fra le Imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara che dispongono direttamente dei requisiti in questione. Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, la presente dichiarazione è verificata sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi. E' in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;

d) il **"PASSOE"** di cui al **numero 5) del capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo** deve essere prodotto **dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa** secono quanto stabilito dal sistema AVCPass.

SEZIONE IV – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 in caso di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al numero 1 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato -: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione digitale della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancato caricamento a sistema della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (firmata digitalmente) nel caso di presentazione di cauzione dimidiata;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento;

C) in merito al contributo ad A.N.AC. di cui al numero 3 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;

- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica il lotto n. 6;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
  N.B.
  Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'A.N.AC. di data 22 dicembre 2015 si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;

D) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 4 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- mancata sottoscrizione digitalmente del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non è ammessa regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, il Presidente accerta la regolare composizione della Commissione secondo l'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e dichiara aperti i lavori.

Subito dopo la Commissione verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori e, quindi, procede a:

a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'"**Allegato Amministrativo**" per entrambe le gare telematiche e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
b) a norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 la Commissione invita (dando eventualmente mandato in tal senso al Responsabile del procedimento) il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi presentati assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata;
b) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"**Allegato tecnico**" per ciascuna delle gare telematiche e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta (le buste telematiche contenenti i documenti classificati come "Allegato economico" e contenenti anche le offerte economiche per ciascuno dei lotti in gara non vengono aperti sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte).

I lavori della Commissione procedono distintamente per ciascuno dei lotti in gara in seduta riservata con l'esame dei documenti costituenti l'offerta tecnica presentati da ciascuno delle Imprese ammesse per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando. Quindi, la Commissione distintamente per ciascuno dei lotti in gara procede con l'assegnazione dei punteggi con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

L'assegnazione dei punteggi ad opera della Commissione avviene fuori sistema secondo quanto indicato negli elaborati di seguito descritti:

- allegato n. 22 al presente bando: Determinazione punteggi lotto 6;
- allegato n. 23 al presente bando: Determinazione punteggi lotto 7.

La Commissione di gara procede inizialmente e distintamente per ciascuno dei lotti in gara a verificare che l'offerta tecnica presenti i requisiti minimi previsti dal rispettivo capitolato speciale d'appalto e che siano presenti i documenti previsti come obbligatori a pena di esclusione.

Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta per uno o più dei lotti in gara sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 38 del citato regolamento per la disciplina dei contratti in considerazione della complessità della valutazione condotta, la Commissione si riserva la facoltà di convocare per uno o più dei lotti in gara tutte le Imprese offerenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC anche tramite sistema: in tale comunicazione sono indicati, oltre al giorno ora e luogo della riunione, l'impresa interessata ed i chiarimenti alla stessa richiesti. I chiarimenti forniti dall'Impresa interessata sono assunti a verbale dalla Commissione a chiarimento dell'offerta presentata dall'impresa stessa sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che è illustrato (dando lettura dei punteggi assegnati) nella successiva seduta pubblica. Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC trasmesso anche mediante sistema. E' in facoltà della Commissione stabilire pubblicamente nel corso della precedente seduta di gara la data e l'ora di prosecuzione delle operazioni di gara in una nuova seduta pubblica (a conclusione delle operazioni condotte in seduta riservata), eventualmente anche nel medesimo giorno in cui si svolge la precedente seduta pubblica o in un giorno successivo: in tal caso la convocazione della nuova seduta pubblica di gara si intende compiuta direttamente dalla Commissione in seduta pubblica e non è ripetuta tramite specifica comunicazione scritta.

Successivamente, nella nuova seduta pubblica, la Commissione comunica i risultati della valutazione condotta, dando lettura dei punteggi assegnati.

La Commissione procede – distintamente per ciascuno dei lotti in gara - all'apertura delle

buste telematiche contenenti i documenti classificati come “Allegato economico”, a verificare la documentazione negli stessi contenuta disponendo l'esclusione (nel caso in cui ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando) o l'ammissione alla gara.

Contemporaneamente – distintamente per ciascuno dei lotti in gara - viene data lettura dell’offerta economica presentata dalle singole Imprese. La Commissione, quindi, procede alla verifica dei conteggi esposti nella singola offerta economica tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari scritti in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le somme o sottrazioni esposte nell'offerta economica: il risultato di tali rettifiche è utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo quanto indicato negli allegati sopra descritti.

Dopo l’apertura delle offerte economiche qualora la Commissione accerti che più offerte ammesse per ciascuno dei lotti in gara siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

La Commissione procede alle operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate, assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate negli allegati sopra citati.

Attribuito il punteggio all'offerta economica la Commissione procede alla redazione per ciascuno dei lotti in gara della graduatoria provvisoria sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente ottenuto sommando il punteggio assegnato all'offerta tecnica con il punteggio assegnato all'offerta economica.

La Commissione di seguito accerta – distintamente per ciascuno dei lotti in gara - la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 è rimessa alla Commissione la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Commissione sospende la seduta pubblica di gara ed il Presidente ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, quindi, procede a richiedere per iscritto le spiegazioni dell’offerta di cui all’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere: il contraddittorio in parola si svolge fuori sistema.

Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell’art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016: in particolare, le giustificazioni dell’offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell’offerta (es. costo del lavoro, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, costi della sicurezza, spese generali e utile d’impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l’offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall’Impresa per l’effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria. In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni

del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'Impresa appaltatrice non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

E' sottoposta a verifica la prima migliore offerta se la stessa appare anormalmente bassa e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta anomala, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerente risultate anomale.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata alla Commissione.

La Commissione, quindi, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC inoltrato anche mediante sistema.

Nella nuova seduta pubblica, la Commissione comunica gli esiti della valutazione condotta dando lettura del verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e distintamente per ciascuno dei lotti in gara - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette la Commissione procede – distintamente per ciascuno dei lotti in gara e fuori sistema - a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse per ciascun lotto sommando al punteggio attribuito all'elemento prezzo, i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione per ciascun lotto e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria del lotto di riferimento.

La Commissione ha la facoltà di non aggiudicare per uno o più dei lotti in gara il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara per uno o più dei lotti è aggiudicata anche se perviene o è ammessa

un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione procede ad aggiudicare la gara del singolo lotto in gara all'offerente classificatosi al primo posto della relativa graduatoria: l'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

N.B.
Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione (con specifica indicazione del lotto di riferimento).

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando di gara, la Commissione può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente per uno o più dei lotti per cui partecipa nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione digitale o di altri elementi essenziali ovvero nei casi in cui, secondo le circostanze concrete, si debba ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione del contratto non subisca pregiudizio.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate la Commissione procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà della Commissione (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PASSoe, è chiamata, a norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016, a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dalla Commissione o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE) o l'esclusione dalla gara (nel caso in cui sia stata un'altra Impresa a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso la Commissione o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass.

Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisti di cui al paragrafo IV del presente bando.
Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dalla Commissione in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

SEZIONE I - IMPRESE SINGOLE

A norma dell'art. 22 della L. P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 26 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, l'Amministrazione procede nei confronti dell'impresa aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito indicata.

a) Certificato generale del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. riferiti:
   - al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
   - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
   - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
   - agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;
   - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
   - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
   - in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
   - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
   - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
   - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
   - in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
   - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
   - in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.
Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione

attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.

c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.

e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
- l'indicazione dell'attività per la quale l'impresa risulta iscritta;
- l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
- l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso.

f) Informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto ed ove necessaria) antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima: in difetto – e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve – l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.

g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.

h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria e all'Impresa sorteggiata per il controllo a campione la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti come di seguito descritta.

i) **ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA** - a comprova del possesso del requisito di cui al numero B.1 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando (esecuzione di forniture analoghe distintamente riferite al singolo lotto): **certificati** rilasciati dal committente attestanti l'oggetto e l'importo del contratto eseguito, la sua esecuzione regolare e con buon esito e il relativo periodo di riferimento. Si precisa che – laddove si tratti di certificazioni rese da Pubbliche Amministrazioni – in luogo del certificato l'aggiudicatario e/o secondo in graduatoria deve produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es. Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, tipologia e oggetto del contratto, periodo di svolgimento, ogni altri elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

La documentazione sopra indicata alla lettera i) (limitatamente al caso in cui si tratti di certificazione resa da una pubblica amministrazione) può essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la stessa deve essere corredata da una **DICHIARAZIONE** (in carta libera) resa da legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) **attestante la conformità delle copie presentate agli originali**.

L'Amministrazione richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria per ciascuno dei lotti in gara la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova della dichiarazione resa in sede idi offerta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto riferito a ciascuno dei lotti in gara:

j) **ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA** - a comprova dell'ubicazione del centro di assistenza: contratti idonei con la precisazione che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo presso la struttura indicata per accertare la rispondenza alle richieste del presente bando o acquisire ulteriori informazioni presso l'Impresa o presso altri soggetti. Nel caso in cui ai fini della partecipazione alla gara l'impresa si sia assunto l'impegno ad attivare la struttura entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le verifiche di cui al presente punto sono avviate allo scadere del termine predetto.

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

k) **Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione**. tenuto conto di quanto disposto agli artt. 13 della L.P. n. 2/2016 e 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisato altresì che si darà luogo alla pubblicazione del presente bando sul sito internet dell'APAC ai sensi del comma 2 del citato art. 13 della L.P. n. 2/2016 (che assolve tutti gli adempimenti

connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale), l'Amministrazione si riserva di richiedere il rimborso all'Impresa aggiudicataria delle spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso sulla G.U.R.I. nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 6.000,00.

l) **Prima della stipula del contratto**. Effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.

m) **Prima della stipula del contratto**. Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** nella misura fissata dall'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e, quindi, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. A norma dell'art. 31 comma 5 della L.P. n. 2/2016, l'ammontare della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto è ridotto del 50% nel caso in cui l'Impresa possieda la certificazione del sistema di qualità di cui conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: a tal fine è necessario che l'Impresa alleghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. Non sono previste ulteriori riduzioni. La costituzione della suddetta garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto può avvenire tramite fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato n. 24 al presente bando. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si ritiene che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. **La mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dall'affidamento da parte del soggetto appaltante, che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.** La garanzia copre gli oneri per il

mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione secondo le prescrizioni del capitolato speciale o al momento dello spirare dei termini previsti nelle medesime fonti per l'approvazione degli atti suddetti.

n) **Prima della stipula del contratto**: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del **D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187**. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante** la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

o) **Prima della stipula del contratto**: a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata secondo le modalità sopra indicate.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente la stazione appaltante, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di

competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato per la verifica dei requisiti) sia rimasto un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite dell'impresa capogruppo o acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio), secondo le seguenti modalità:

a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente a ciascuna delle Imprese riunite. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta a ciascuna delle Imprese riunite per il tramite dell'Impresa capogruppo;

b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i) e j) è richiesta, per il tramite dell'Impresa capogruppo, a quella fra le imprese aderenti l'ATI che concretamente dispone del requisito e all'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti per il centro di assistenza;

c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere k) e l) sono richieste all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;

d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere m) e o) sono richiesti alla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti con le seguenti precisazioni. Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera m) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente a tutte le Imprese aderenti al raggruppamento e che per l'applicazione della riduzione della cauzione l'Amministrazione si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 così come esplicitate nella lettera b) della Sezione II del paragrafo VI del presente bando;

e) la dichiarazione di cui alla precedente SEZIONE I lettera n) è richiesta, per il tramite dell'Impresa capogruppo, a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, al raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

f) il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
   - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
   - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
   - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
   - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo e la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
   - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";

- l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

g) la **PROCURA** – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** (oppure copia notarile in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Per i raggruppamenti temporanei di Imprese ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione per una (o più) delle Imprese associate in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante procede all'esclusione del raggruppamento dalla gara ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza con indicazione specifica dell'Impresa (o delle Imprese) facenti parte del raggruppamento che non hanno dimostrato il possesso dei requisiti sopra descritti con facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria.

SEZIONE III - CONSORZI

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) sia rimasto un Consorzio la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite del Consorzio o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara per il tramite del Consorzio;

b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere i) e j) è richiesta al Consorzio e/o a ciascuna delle Imprese consorziate secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare;

c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere k) e l) sono richiesti al Consorzio;

d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere m) e o) sono richiesti al Consorzio. Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera m) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente al Consorzio e a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara e che eseguiranno il contratto;

e) la dichiarazione di cui alla precedente SEZIONE I lettera n) è richiesta al Consorzio e a ciascuna delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara.

Per i Consorzi ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o dei requisiti di carattere tecnico economico o di accertata sussistenza di cause di esclusione per il Consorzio e/o per una (o più) delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché la mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta della Commissione o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del Consorzio nel suo insieme (e, quindi, anche delle Imprese per conto delle quali lo stesso ha partecipato alla gara) con la precisazione che – dove il fatto sia ascrivibile al solo Consorzio o ad una delle Imprese per conto delle quali il Consorzio stesso ha partecipato alla gara - la segnalazione ad A.N.AC. avviene con indicazione specifica del soggetto che non ha dimostrato il possesso dei requisiti sopra descritti o per il quale è stata accertata la sussistenza di cause di esclusione e l'esclusione dalla future gare indette dall'Amministrazione potrà aver riguardo allo specifico soggetto che non ha dimostrato il possesso dei requisiti sopra descritti o per il quale è stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI

A) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto riferito a ciascuno dei lotti in

gara il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile: non è ammessa revisione prezzi.

C) Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto la soluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

D) Prescrizioni in merito al subappalto.
Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di materie prime e/o prodotti semilavorati né l'eventuale rapporto tra concessionario e rivenditori e casa madre produttrice.
Il subappalto può essere esteso a tutti i prodotti oggetto della fornitura, fermo restando che l'importo complessivo dei prodotti subaffidati non può superare il 30% dell'importo complessivo della fornitura come risultante dall'offerta.
Si precisa che qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti della fornitura superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti.
Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il fornitore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti della fornitura che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata;
b) che l'Impresa fornitrice provveda alla presentazione all'Amministrazione di apposita istanza di autorizzazione al subappalto e al deposito del contratto di subappalto (stipulato sotto condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione) presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
c) che l'impresa fornitrice alleghi all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subaffidatario prevista dal D. Lgs 159/2011;
d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione il fornitore trasmetta le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lettera e), nonché attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) che il soggetto subappaltatore sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai registri professionali di altri Stati membri UE secondo il disposto dell'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016), e che sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;
f) che non sussista nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Per la verifica di tale requisito l'amministrazione provvede a richiedere al fornitore tutta la documentazione riferita al subaffidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.Lgs n. 159/2011;
g) che al momento del deposito del contratto di subappalto il fornitore abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa subappaltatrice;
g) che la quota di subaffidamento non sia superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, se questi sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. n. 136/2010.
In caso di subappalto, le operazioni indicate in sede di gara sono subaffidate ognuna per intero e con un unico contratto.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subaffidamento, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento.
L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.
Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subaffidamento nel caso in cui il subaffidatario non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui il subaffidatario non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.
L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subaffidamento non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.P. n. 2/2016.
Il subaffidamento delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Comune della buona esecuzione del contratto.
L'affidatario deve garantire che i subaffidatari si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato.
L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Il fornitore dell'affidatario e del subaffidatario, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare al Comune e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a euro 2.500,00.
L'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'affidatario intende subappaltare.
L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subaffidatario, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016. Se l'affidatario, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subaffidamento e se le eventuali contestazioni sono accertate,

l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata. L'Amministrazione applica l'art. 139 del D.P.P. n. 9-84/Leg./2012, in quanto compatibile.

E) Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

F) A norma dell'art. 49, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, nelle more della stipulazione del contratto il Comune può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del contratto, fatto salvo il rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

G) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

H) **AVVALIMENTO**

Si ricorda che a norma dell'art. 20 della L.P. n. 2/2016:

«1. L'operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.

2. I requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell'allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.

3. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti l'impegno di quest'ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto

4. Quando l'operatore economico si avvale di un'impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all'impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono

essere posseduti dall'impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.
5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.
6. Ai fini della stipulazione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento».
Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 stabilisce, tra l'altro, che:
«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 24 sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».
Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 così stabilisce:
«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».
Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalle norme sopra riportate si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

I) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L) Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".

M) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente bando la non accettazione del termine di pagamento stabilito nel paragrafo III del presente bando. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

N) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'ANAC).

O) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

P) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi.

Q) Il presente bando è stato approvato con atto del Dirigente del Servizio Patrimonio di data 18 novembre 2016.

(f.to) Il Dirigente del Servizio
Gestione Strade e Parchi
ing. Claudia Patton

Il Dirigente del Servizio Patrimonio dott.ssa Cristina Degasperi	Il Capo Ufficio Appalti dott.ssa Sonia Pinamonti	Il responsabile del procedimento sig. Michele Rizzoli

ALLEGATI:

Allegato n. 1: Guida operativa – Presentazione offerta - Gara telematica – Procedura aperta;
Allegato n. 2: Guida operativa – Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento;
Allegato n. 3: Modulo di richiesta di registrazione al sistema Mercurio;
Allegato n. 4: Capitolato speciale d'appalto riferito **lotto n. 6** – fornitura di un mezzo per uso speciale (MERCEDES BENZ UNIMOG U427) e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati;
Allegato n. 5: Capitolato speciale d'appalto riferito **lotto n. 7** – fornitura di due

	miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata;
Allegato n. 6:	Fac-simile richiesta di presa visione dei mezzi usati;
Allegato n. 7:	Documento per l'assolvimento dell'imposta di bollo;
Allegato n. 8:	Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2, sezione I, paragrafo VI;
Allegato n. 9:	Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016);
Allegato n. 10:	Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
Allegato n. 11:	Patto di integrità;
Allegato n. 12:	Fac-simile di dichiarazione per l'offerta tecnica - Lotto n. 6 (n. 1 del punto A1 del Capitolo 3 Sezione I del paragrafo VI) – **N.B.** il presente allegato è reso disponibile esclusivamente in formato .pdf che deve essere stampato, compilato, scansionato, firmato digitalmente e caricato a sistema come "Allegato tecnico";
Allegato n. 13:	Fac-simile di dichiarazione per l'offerta tecnica - Lotto n. 6 (n. 2 del punto A1 del Capitolo 3 Sezione I del paragrafo VI);
Allegato n. 14:	Fac-simile di dichiarazione per l'offerta tecnica - Lotto n. 6 (n. 3 e n. 4 del punto A1 del Capitolo 3 Sezione I del paragrafo VI);
Allegato n. 15:	Modulo offerta economica - Lotto n. 6 (fornitura di un mezzo per uso speciale - MERCEDES BENZ UNIMOG U427 - e contestuale ritiro di quattordici mezzi usati);
Allegato n. 16:	Fac-simile dichiarazione di subappalto Lotto n. 6;
Allegato n. 17:	Fac-simile di dichiarazione per l'offerta tecnica - Lotto n. 7 (n. 1 del punto A1 del Capitolo 4 Sezione I del paragrafo VI) - **N.B.** il presente allegato è reso disponibile esclusivamente in formato .pdf che deve essere stampato, compilato, scansionato, firmato digitalmente e caricato a sistema come "Allegato tecnico";
Allegato n. 18	Fac-simile di dichiarazione per l'offerta tecnica - Lotto n. 7 (n. 2 del punto A1 del Capitolo 4 Sezione I del paragrafo VI);
Allegato n. 19:	Fac-simile di dichiarazione per l'offerta tecnica - Lotto n. 7 (n. 3 e n. 4 del punto A1 del Capitolo 4 Sezione I del paragrafo VI);
Allegato n. 20:	Modulo offerta economica - Lotto n. 7 (fornitura di due miniescavatori e una minipala e contestuale ritiro di due miniescavatori usati e una minipala usata);
Allegato n. 21:	Fac-simile dichiarazione di subappalto Lotto n. 7;
Allegato n. 22:	Determinazione punteggi lotto 6;
Allegato n. 23:	Determinazione punteggi lotto 7;
Allegato n. 24:	Modalità di costituzione della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto;
Allegato n. 25:	**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014.

N.B. Gli allegati non sono disponibili in altri formati